

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3151

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, TASSONE, CERIONI, CENI, SABBATINI,
PATRIA, DAL CASTELLO, RUBINO, ROSSI ALBERTO,
CACCIA, FIORI PUBLIO, BAMBI, LUCCHESI, BALESTRAC-
CI, GRIPPO, VENTRE, FIORI GIOVANNINO, ABETE,
SANGALLI, MORAZZONI, CONFALONIERI, MEUCCI**

Presentata il 9 febbraio 1982

**Adeguamenti e modifiche delle indennità spettanti agli
ufficiali e sottufficiali delle forze armate e ai graduati e
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in ausiliaria,
in riserva e in congedo assoluto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pressoché inestricabile giungla retributiva che trae la sua origine da un numero esorbitante di norme legislative e disposizioni applicative relativa al personale della pubblica amministrazione, proprio per la sua complessità, elude spesso l'attenzione del legislatore.

Nascono, pertanto, sperequazioni e ingiustizie che portano al risentimento e, molte volte, a sentimenti di sfiducia nelle pubbliche istituzioni da parte di benemerite categorie di pubblici dipendenti in generale e di militari o ex militari in particolare.

Questa premessa è necessaria per portare alla vostra attenzione la necessità di riprendere in esame alcune norme di carattere economico contenute nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate da esten-

dere per motivi di equità ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Pertanto, la presente proposta di legge si propone di adeguare e modificare tale normativa, che non ha subito, se non in forma quasi irrilevante, modifiche da circa 25-30 anni vanificando così lo scopo che il legislatore si era prefisso di raggiungere.

Ci riferiamo, in particolare, all'indennità di ausiliaria e all'indennità speciale spettanti al personale militare in quiescenza, la cui consistenza, con il passare del tempo e con la svalutazione monetaria, è ad oggi ridotta ad una pura e semplice entità simbolica.

Allo scopo di rendere più chiara la premessa riteniamo utile illustrare, anche se in forma sintetica, le motivazioni e le giuste posizioni che permettono alle ca-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tegorie dei militari, precedentemente elencate, di percepire le indennità in questione

a) Ufficiali la categoria degli ufficiali dell'ausiliaria comprende coloro che, cessati dal servizio permanente, nei casi e nelle condizioni previsti dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (legge 10 aprile 1954, n. 113), « sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non sono riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti » (articolo 55 della citata legge). Ne consegue che all'ufficiale, per tale disposto, viene a mancare la possibilità di assumere impieghi, di rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco, o similari, assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare.

L'inosservanza di tali divieti comporta la cessazione di appartenenza all'ausiliaria e il contemporaneo transito nella riserva con perdita anche della indennità relativa.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni, mentre per gli ufficiali dell'aeronautica, ruolo naviganti normali, è di dodici anni, infine, per gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'aeronautica la permanenza massima è di quattro anni.

Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria (articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113).

Tutto questo comporta un corrispettivo economico (indennità di ausiliaria), in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente ed in aggiunta al trattamento pensionistico, che ancora oggi è pari a lire 3.333 mensili lorde per gli ufficiali subalterni (sottotenenti, tenenti), che sale fino a lire 15.000 mensili lorde per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Tale indennità, all'epoca in cui fu istituita, rappresentava mediamente il 14 per cento dello stipendio allora in godimento, oggi tale percentuale, per i motivi già esposti e per gli incrementi a cui lo stipendio è stato sottoposto, si è ridotta quasi al di sotto dell'1 per cento. È ovvio il fallimento delle intenzioni del legislatore che miravano a ridurre il divario fra il trattamento pensionistico e quello di attività del pari grado, e ciò è provato dal contenuto del terzo comma dell'articolo 67 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, in cui si dispone che se l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza dovesse superare il totale delle retribuzioni spettanti all'ufficiale celibe e di grado uguale, « l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto ».

La posizione della riserva invece è caratterizzata, rispetto a quella dell'ausiliaria, da un più tenue rapporto di dipendenza dall'amministrazione militare. Infatti, in tale posizione gli ufficiali « hanno obbligo di servizio soltanto in tempo di guerra » (articolo 62 della più volte citata legge 10 aprile 1954, n. 113).

Si transita nella riserva al termine dell'ausiliaria o alla cessazione del servizio permanente effettivo per età, a seconda della idoneità, per infermità, d'autorità, eccetera.

La corrispondente indennità speciale avrebbe come presupposto la necessità di compensare il divario esistente fra la più giovane età, rispetto ai civili, in cui l'ufficiale è posto in quiescenza, di fare la rilevanza che si merita alla causa di cessazione dal servizio.

L'indennità speciale compete, sempre in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento in quiescenza e in aggiunta al trattamento pensionistico e all'eventuale indennità di ausiliaria, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio e/o fino al compimento dei sessantacinque anni di età. Il suo importo parte da un minimo di lire 10.000 mensili lorde per i subalterni e arriva a un massimo di lire 45.000 mensili lorde per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Ogni commento su tali cifre è superfluo; aggiungo solo questo dato statistico: oggi, tale indennità, dal 52 per cento dello stipendio, alla data della sua istituzione, si è ridotta a circa il 3 per cento.

Si tiene a precisare, inoltre, che le indennità sono ambedue non reversibili.

È interessante spendere ancora alcune parole per constatare ciò che succede al termine dell'ausiliaria o della riserva.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale l'indennità riscossa è stata soggetta per il suo intero ammontare alla ritenuta del 7 per cento in conto entrata Tesoro, l'ufficiale ha diritto ad un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio permanente. Il beneficio viene in tal modo caducato per l'ormai ben noto processo inflazionistico e ciò a nostro parere confligge con i fondamentali principi della giustizia amministrativa.

Alla stessa sorte e, diciamo pure, alla stessa ritenuta del 7 per cento, è destinato colui che nella riserva o in congedo assoluto compie il prescritto periodo in tali posizioni.

Inoltre, nei prescritti periodi suddetti il trattamento di quiescenza subisce la stessa ritenuta del 7 per cento a cui sono assoggettati gli assegni pensionabili del personale in servizio, con la differenza però che per questi ultimi la ritenuta è applicata sull'80 per cento del loro ammontare, mentre per il primo essa agisce sul 100 per cento che, attualmente, è pari al 94,40 per cento della base pensionabile, compresi gli incrementi annui previsti dalla legge 29 aprile 1976, n. 177.

L'illogica sperequazione è maggiormente evidente se si considera che tale percentuale del 7 per cento colpisce anche il supplemento di pensione che viene concesso all'ufficiale che consegue la pensione privilegiata.

b) Sottufficiali in servizio permanente e graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo: l'indennità speciale prevista, per le stesse motivazioni già espresse per gli

ufficiali, alla cessazione dal servizio permanente o continuativo, per raggiungimento del prescritto limite di età o per infermità proveniente da causa di servizio, nonché, se sottufficiali appartenenti al ruolo speciale per mansioni d'ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno, in aggiunta al trattamento di quiescenza. E anch'essa non reversibile e oscilla fra le lire 4.000 mensili lorde per i graduati e militari di truppa e le lire 10.000 mensili lorde per gli aiutanti di battaglia, marescialli maggiori e gradi corrispondenti.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1973, n. 302, che modifica l'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, stabilisce che « l'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque ».

Proponiamo, pertanto, alla vostra attenzione le seguenti modifiche riparatrici della perversa situazione determinatasi che prevedono:

a) la rivalutazione delle indennità di ausiliaria e speciale previste per le già elencate categorie di personale militare;

b) la reversibilità delle suddette indennità;

c) l'assoggettamento alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura del 7 per cento sull'80 per cento del trattamento corrisposto durante il periodo indicato dall'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

d) l'agganciamento, in percentuale, delle due indennità alla dinamica degli stipendi del personale in attività di servizio;

e) una nuova normativa sulle modalità di riliquidazione delle pensioni agli ufficiali, in relazione alle esose ritenute fiscali precedentemente illustrate;

f) l'estensione di tali benefici ai graduati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'importo:

a) dell'indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è aumentato di quattordici volte;

b) dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 32 della legge 31 maggio 1954, n. 599, modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1973, n. 302, e dagli articoli 21 e 44 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, è aumentato di sedici volte.

ART. 2.

Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo 1, i nuovi importi delle indennità di ausiliaria e speciale sono reversibili e pertanto assoggettati alle norme che regolano la reversibilità delle pensioni. Il periodo di corresponsione di dette indennità è da considerare pari a quello spettante al titolare del diritto.

ART. 3.

Il trattamento di quiescenza corrisposto durante il periodo specificato dall'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113 è sottoposto alla ritenuta in conto entrata Tesoro, prevista dall'articolo 141 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 177, pari al 7 per cento sull'80 per cento del suo ammontare.

ART. 4.

Le indennità di cui all'articolo 1 della presente legge saranno sottoposte a rivalutazione con decorrenza e misura percentuale corrispondente agli aumenti di stipendio che verranno concessi ai pari grado in attività di servizio.

ART. 5.

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, già modificati dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 1962, n. 417, sono sostituiti dal seguente:

« Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili in vigore alla data della riliquidazione. Non comporta alcuna variante un eventuale richiamo in servizio. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 44, o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo comma dell'articolo 69 della presente legge è ridotto alla metà ».

ART. 6.

Analogamente a quanto disposto dall'articolo 5 della presente legge, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sarà provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico nei confronti dei sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri.

ART. 7.

Alle categorie di personale previste dal precedente articolo 6 sono estese le norme contenute nell'articolo 3 della presente legge.

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire settanta miliardi, si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.